



Berna, 9 luglio 2015

CNPT 6/2015

## **Rapporto**

**destinato al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri  
maggio 2014 – aprile 2015<sup>1</sup>**

Approvato dall'assemblea plenaria del 13 aprile 2015.

---

<sup>1</sup> Sono stati considerati tutti i voli speciali fino al 1 aprile 2015.



## Indice

<b>I.</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>II.</b>	<b>Collaborazione con le autorità esecutive e altri attori interessati .....</b>	<b>- 5 -</b>
	a. Segreteria di Stato della migrazione.....	- 5 -
	b. Corpi di polizia cantonali .....	- 6 -
	c. Medici accompagnatori .....	- 6 -
	d. Autorità cantonale competente in materia di migrazione.....	- 6 -
<b>III.</b>	<b>Osservazioni, constatazioni e raccomandazioni .....</b>	<b>- 7 -</b>
	a. Impiego della coercizione .....	- 7 -
	i. Immobilizzazione.....	- 7 -
	ii. Sedazione forzata .....	- 9 -
	b. Trattamento da parte delle autorità esecutive .....	- 9 -
	c. Fasi esecutive.....	- 10 -
	i. Trasferimenti ad opera della polizia dal Cantone all'aeroporto .....	- 10 -
	• <b>Prelievi in cella</b> .....	- 10 -
	• <b>Immobilizzazione</b> .....	- 10 -
	• <b>Trasferimento all'aeroporto</b> .....	- 11 -
	ii. Organizzazione a terra in aeroporto .....	- 12 -
	iii. Volo .....	- 13 -
	iv. Consegna alle autorità dello Stato di destinazione .....	- 13 -
	d. Assistenza medica .....	- 13 -
	i. Ragionevolezza dei rinvii in presenza di problemi di salute.....	- 14 -
	i. Misure in caso di rimpatriandi con problemi di salute.....	- 15 -
	e. Separazione dei membri di famiglie con bambini .....	- 16 -
	ii. Collocamenti extrafamiliari prima dei rinvii.....	- 16 -
	iii. Rinvio separato di membri della stessa famiglia.....	- 17 -
	f. Informazione ai rimpatriandi .....	- 17 -
	g. Voli T7 .....	- 17 -
<b>IV.</b>	<b>Constatazioni della CNPT relative alla partecipazione ai voli congiunti dell'UE .....</b>	<b>- 18 -</b>
<b>V.</b>	<b>Sintesi.....</b>	<b>- 18 -</b>



## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AAD	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (con atto finale), RS 0.142.392.68
Art.	Articolo
ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDF	Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107
CEDU	Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, RS 0.101
CNPT	Commissione nazionale per la prevenzione della tortura
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
Cpv.	Capoverso
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
GICRA	Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
LCoe	Legge federale del 20 marzo 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione), RS 364
Let.	Lettera
LStr	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (Legge sugli stranieri), RS 142.20
N.	Numero
OCoe	Ordinanza del 12 novembre 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione), RS 364.3
OEAE	Ordinanza dell'11 agosto 1992 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri, RS 142.281



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF)**  
**Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)**  
**Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)**  
**Cummissiun naziunala per la prevenziun cunter la tortura (CNPT)**  
**National Commission for the Prevention of Torture (NCPT)**

RS                    Raccolta sistematica

SEM                  Segreteria di Stato della migrazione

UE                    Unione europea



## I. Introduzione

1. In virtù della legge federale del 20 marzo 2009<sup>2</sup> sulla Commissione per la prevenzione della tortura, da luglio 2012 la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT o la Commissione) accompagna tutti i rinvii coatti per via aerea del livello 4<sup>3</sup> nell'ambito del monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri<sup>4</sup>. La CNPT verifica il trattamento riservato ai rimpatriandi in detenzione amministrativa sulla base di una decisione di allontanamento passata in giudicato e riserva una particolare attenzione all'applicazione proporzionata delle misure coercitive conformemente alla Legge sulla coercizione (LCoe)<sup>5</sup>.
2. Le osservazioni e le raccomandazioni che scaturiscono dal monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri sono oggetto di un dialogo istituzionalizzato e specialistico che si tiene periodicamente con i rappresentanti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e dell'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) al fine di adottare con tempestività i miglioramenti necessari. Le osservazioni e le raccomandazioni della CNPT sono anche oggetto di uno scambio critico di opinioni all'interno del Forum consultivo, cui prendono parte rappresentanti delle autorità esecutive e della società civile. Una volta all'anno, un rapporto viene sottoposto per parere al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). Il rapporto è pubblicato dopo che il Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti ha avuto modo di esprimersi in merito.
3. Per il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, la CNPT dispone di un pool di specialisti costituito da dieci osservatori. Inoltre, nell'ambito del loro mandato, ci sono anche membri della Commissione che periodicamente accompagnano i voli speciali. Di norma il monitoraggio si estende alle seguenti fasi di un rinvio coatto:
  - trasferimento con scorta di polizia dal Cantone all'aeroporto (incluso il prelievo in cella);
  - preparazione in vista del volo;
  - volo;
  - consegna alle autorità nel Paese di destinazione.

---

<sup>2</sup> RS 150.1.

<sup>3</sup> Art. 28 cpv. 1 lett. d OCoe.

<sup>4</sup> Conformemente all'art. 8 par. 6 della direttiva UE 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la Svizzera è tenuta a monitorare costantemente i rinvii coatti.

<sup>5</sup> Legge federale del 20 marzo 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Legge sulla coercizione, LCoe), RS 364.



4. Durante l'accompagnamento dei voli speciali gli osservatori della CNPT conducono colloqui con:
- i rimpatriandi, sempreché siano disposti al dialogo e la situazione lo consenta;
  - il caposquadra e gli agenti di polizia incaricati di scortare i voli;
  - i medici accompagnatori;
  - i rappresentanti della SEM presenti.
5. Il presente rapporto prende in considerazione tutte le osservazioni e le constatazioni raccolte tra il maggio 2014 e l'aprile 2015<sup>6</sup>.
6. Nel periodo in rassegna la CNPT ha accompagnato 41 trasferimenti<sup>7</sup> e 41 rinvii coatti per via aerea<sup>8</sup>. In 35 casi di rinvio, si trattava di voli di livello 4 secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera d dell'OCoe. Di questi, nove erano trasferimenti in base all'AAD<sup>9</sup> conformemente all'articolo 64a della LStr<sup>10</sup>; quattro erano voli di collegamento e tre erano voli congiunti dell'UE. In sei altri casi si trattava dei summenzionati voli T7, con i quali possono essere rinviate persone di diversi livelli di esecuzione<sup>11</sup>. Inoltre, la CNPT ha monitorato tre voli ed ha assistito in sei occasioni all'organizzazione a terra di voli T7. Con i rinvii coatti per via aerea monitorati dalla CNPT sono state rinviate in totale 231 persone, di cui 15 famiglie e 36 bambini<sup>12</sup>. In base ai dati della SEM, nel 2014 sono stati effettuati 41 voli speciali e 18 voli T7, per un totale di 252 persone rimpatriate<sup>13</sup>.

## II. Collaborazione con le autorità esecutive e altri attori interessati

### a. Segreteria di Stato della migrazione

7. In generale la collaborazione con la SEM è stata buona e può essere considerata soddisfacente.

---

<sup>6</sup> Sono stati considerati tutti i voli speciali e i voli T7 fino al 1° aprile 2015.

<sup>7</sup> Il prelievo in cella e il trasporto di uno o più rimpatriandi da un determinato luogo di soggiorno all'aeroporto sono qui menzionati come trasferimento.

<sup>8</sup> Dei rinvii per via aerea in oggetto di regola è stata monitorata l'organizzazione a terra, la fase del volo e la consegna alle autorità nel Paese di destinazione.

<sup>9</sup> Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (con atto finale), *RS 0.142.392.68*.

<sup>10</sup> Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (Legge sugli stranieri), *RS 142.20*.

<sup>11</sup> Cfr. a riguardo il rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri maggio 2013 – aprile 2014, n. 6.

<sup>12</sup> Dati statistici della CNPT sui voli accompagnati tra il maggio 2014 e il 1° aprile 2015. Sono possibili divergenze rispetto ai dati statistici della SEM.

<sup>13</sup> Dati statistici della SEM relativi al monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri nel 2014.



Un periodico scambio d'informazioni si è svolto a vari livelli. A intervalli regolari sono state discusse questioni di principio sull'impiego di misure coercitive e sull'accompagnamento medico dei rinvii per via aerea.

8. Per l'attuazione operativa, la Commissione intrattiene una stretta collaborazione con SwissRepat, che la informa in merito ai previsti rinvii per via aerea. In casi sporadici la Commissione non ha ottenuto tutte le informazioni sui rinvii previsti, a volte le ha ricevute poco prima del rinvio. In alcuni casi inoltre, le informazioni riguardo al luogo di soggiorno dei rimpatriandi erano imprecise il che ha in parte ostacolato la pianificazione del monitoraggio.

#### **b. Corpi di polizia cantonali**

9. Nel periodo in rassegna, la comunicazione con i capisquadra e gli agenti di polizia della scorta è stata aperta e costruttiva. Si sono sempre mostrati disponibili a rispondere alle domande degli osservatori.

#### **c. Medici accompagnatori**

10. La collaborazione tra la CNPT e la OSEARA SA nel periodo in rassegna si è rivelata molto positiva. La CNPT ha ottenuto sistematicamente tutta la documentazione medica rilevante e i medici accompagnatori hanno sempre risposto alle domande degli osservatori durante le varie fasi dei rinvii.

#### **d. Autorità cantonale competente in materia di migrazione**

11. Nel periodo in esame, la Commissione ha chiesto più volte alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione un parere sull'esecuzione dell'allontanamento di famiglie con figli. Solitamente l'obiettivo era avere chiarimenti su un caso specifico. Le domande della Commissione hanno ricevuto una risposta soddisfacente in tutti i casi.
12. In relazione a un caso specifico verificatosi nel 2014, la Commissione ha avuto un colloquio costruttivo con i rappresentanti del servizio della migrazione di Berna, nel corso del quale ha esposto la sua posizione in merito ai collocamenti extrafamiliari di minori prima dei rinvii e ha verificato con le autorità le possibilità di una sistemazione congiunta di genitori e figli.



### III. Osservazioni, constatazioni e raccomandazioni

#### a. Impiego della coercizione<sup>14</sup>

##### i. Immobilizzazione

13. Con poche eccezioni<sup>15</sup> si è continuato a impiegare sistematicamente il sistema d'immobilizzazione parziale con il ricorso a manette<sup>16</sup>. La Commissione ha preso atto con soddisfazione del fatto che in singoli casi si è rinunciato a qualsiasi tipo di immobilizzazione. È stato regolarmente verificato che i mezzi d'immobilizzazione non fossero troppo stretti; inoltre, nella maggior parte dei casi, durante il volo i mezzi d'immobilizzazione sono stati in parte allentati o completamente rimossi. **La Commissione accoglie con favore la prassi della totale rinuncia all'immobilizzazione parziale o della completa rimozione dei mezzi d'immobilizzazione durante il volo e raccomanda, per quanto possibile, di promuoverla ulteriormente.**
14. In base alle osservazioni della CNPT, l'immobilizzazione integrale è stata perlopiù impiegata soltanto nei casi in cui i rimpatriandi opponevano forte resistenza o si rifiutavano di cooperare. In due casi, tuttavia, la Commissione ha osservato che rimpatriandi con disturbi psichici sono stati immobilizzati integralmente in via preventiva. **Pur trattandosi di singoli casi, la Commissione rimanda alla raccomandazione, già rivolta al Comitato tecnico nel suo ultimo rapporto, di applicare l'immobilizzazione integrale soltanto in caso di manifesta renitenza fisica<sup>17</sup>.**
15. La CNPT ha rilevato che l'immobilizzazione integrale è stata spesso ridotta durante il volo, ma che in alcuni casi è stata mantenuta durante tutto il viaggio. In due occasioni, in seguito a un tentativo di fuga prima del volo e a una forte resistenza, è stata applicata un'ulteriore misura di sicurezza al busto e i piedi sono stati legati al sedile. Secondo gli osservatori della CNPT, la pratica introdotta lo scorso anno, che consente ai rimpatriandi di usare i servizi igienici o di alzarsi brevemente almeno una volta, ha continuato a essere attuata in maniera soddisfacente. In singoli casi, tuttavia, non è stato possibile applicarla a causa del tipo di volo.

---

<sup>14</sup> L'impiego di mezzi d'immobilizzazione è retto dagli art. 6 lett. a e 23 OCoe.

<sup>15</sup> In alcuni casi, che riguardavano soprattutto genitori e singole persone (donne e uomini), si è rinunciato completamente a strumenti d'immobilizzazione.

<sup>16</sup> L'immobilizzazione parziale consiste nell'uso di manette ai polsi e agli avambracci, di cavigliere e di una cintura. Di norma sono applicate soltanto le manette, che a loro volta sono fissate alla cintura, e le persone possono camminare autonomamente. In caso di forte resistenza fisica l'immobilizzazione parziale può essere trasformata in qualsiasi momento in integrale, bloccando i piedi con fascette stringi cavo applicate alle cavigliere e le gambe con una cintura.

<sup>17</sup> Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri maggio 2013 – aprile 2014, n. 13.



16. In diverse immobilizzazioni integrali è stato usato anche un casco da boxe, poi rimosso durante il volo tranne in un'occasione; inoltre, in alcuni casi, è stata anche applicata una mascherina parasputi sul casco. Sebbene la Commissione possa capire l'applicazione di una mascherina parasputi in casi specifici per proteggere gli agenti di polizia della scorta, per ragioni mediche continua a non condividere l'uso del casco<sup>18</sup>. **La CNPT raccomanda alle autorità esecutive di utilizzare il casco soltanto in casi eccezionali e per la minor durata possibile.**
17. La Commissione disapprova il fatto che su alcuni voli speciali con famiglie, alcuni genitori, pur non avendo mostrato alcuna renitenza, siano stati parzialmente immobilizzati anche davanti agli occhi dei figli. In diversi casi, inoltre, i genitori che hanno opposto resistenza o che hanno mostrato un atteggiamento riluttante sono stati immobilizzati integralmente.
18. Nel periodo in rassegna, la CNPT ha osservato tre casi riguardanti quattro minorenni immobilizzati. Salvo in un caso<sup>19</sup>, ha presentato un parere alle competenti autorità cantonali di polizia le quali hanno risposto che l'immobilizzazione è stata necessaria vista la forte resistenza opposta dai giovani e/o per motivi di sicurezza<sup>20</sup>. **Sebbene possa comprendere, almeno in parte, gli argomenti della polizia, la Commissione ricorda il principio secondo cui per i giovani l'immobilizzazione va impiegata soltanto come *ultima ratio* e cioè soltanto se nessuna misura più leggera risulta efficace.**
19. In almeno due casi, per far salire i rimpatriandi in aereo è stata utilizzata una sedia a rotelle come strumento d'immobilizzazione aggiuntiva. **La Commissione apprezza che si sia trattato soltanto di casi isolati nel periodo in rassegna e raccomanda al Comitato tecnico di compiere ulteriori sforzi affinché non si faccia più ricorso a questo tipo di immobilizzazione<sup>21</sup>.**
20. Nel periodo in esame, si è fatto ricorso soltanto su due voli all'immobilizzazione dei rimpatriandi con una cinghia durante l'uso dei servizi igienici. **La Commissione plaude alla rinuncia a questa pratica umiliante.**

---

<sup>18</sup> Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri maggio 2013 – aprile 2014, n. 15.

<sup>19</sup> Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, un giovane di 15 anni particolarmente vigoroso è stato parzialmente immobilizzato in via preventiva.

<sup>20</sup> Nel suo parere del 18 lug. 2014, la polizia del Cantone di Vaud ha spiegato che i due minorenni sono stati parzialmente immobilizzati, dopo che erano scesi dall'aereo insieme ai loro genitori e fratelli, al fine di garantire la sicurezza e a causa del loro comportamento minaccioso nei confronti degli agenti di polizia e del rappresentante della Sezione della popolazione del Cantone di Vaud. Secondo il parere della polizia cantonale, i due giovani erano molto agitati, perché il rinvio della famiglia era stato interrotto in quanto il padre era stato dichiarato non idoneo a volare.

Nel suo parere del 15 set. 2014, la polizia del Cantone di Argovia ha giustificato di avere immobilizzato parzialmente un giovane perché aveva opposto resistenza attiva e passiva. L'immobilizzazione parziale era stata rimossa al raggiungimento dell'altitudine di crociera, quando la persona interessata ha assunto un comportamento calmo e collaborativo.

<sup>21</sup> Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri maggio 2013 – aprile 2014, n. 16.



## ii. Sedazione forzata

21. In un episodio verificatosi nel periodo in esame, è stato somministrato con la forza un sedativo a una madre da rimpatriare con comportamento psicotico, a causa della manifesta pericolosità per gli altri e per proteggere la figlia di otto anni. La Commissione ha chiesto al medico accompagnatore e all'OSEARA SA un parere su questo caso. Dopo un attento esame dei fatti e considerando l'interesse del minore, sarebbe stato opportuno vagliare in questo caso un'interruzione del rinvio.

### b. Trattamento da parte delle autorità esecutive

22. Gli osservatori della CNPT hanno giudicato l'atteggiamento delle autorità esecutive essenzialmente professionale, volto a evitare che la situazione degeneri e rispettoso nei confronti dei rimpatriandi. Hanno inoltre notato che gli agenti di polizia hanno fornito regolarmente bevande e cibo ai rimpatriandi e, ove possibile, hanno permesso loro di recarsi regolarmente ai servizi igienici.

23. **La CNPT ha constatato con soddisfazione che i colloqui tra i rimpatriandi e il personale d'accompagnamento durante la preparazione del volo e il volo stesso hanno avuto un effetto calmante sui rimpatriandi. Secondo la CNPT, questa prassi dovrebbe essere ulteriormente incentivata.**

24. In singoli casi, sono state nuovamente constatate conoscenze linguistiche carenti, che hanno reso più difficile la comunicazione tra i rimpatriandi e gli agenti di polizia della scorta. Su di un volo, un bambino di nove anni ha dovuto tradurre la conversazione tra il medico accompagnante e la madre, come pure un altro colloquio. **A questo riguardo, la Commissione ricorda le raccomandazioni già formulate<sup>22</sup>; desidera inoltre essere informata sui risultati del relativo esame annunciato dal Comitato Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti nel parere del 4 luglio 2014<sup>23</sup>.**

25. La CNPT apprezza che il comportamento nei confronti dei bambini, in particolare di quelli più piccoli, è stato affettuoso e attento in tutti i casi osservati.

---

<sup>22</sup> Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri maggio 2013 – aprile 2014, n. 21.

<sup>23</sup> Il parere è consultabile sul sito della CNPT ([www.cnpt.admin.ch](http://www.cnpt.admin.ch)).



### c. Fasi esecutive

#### i. Trasferimenti ad opera della polizia dal Cantone all'aeroporto

26. La Commissione ha accompagnato in totale 41 trasferimenti dai Cantoni Argovia, Basilea Città, Berna, Ginevra, Grigioni, Friburgo, Lucerna, Nidvaldo, Soletta, San Gallo, Turgovia, Vaud, Zugo e Zurigo. Nel periodo in esame, ha di nuovo constatato che le prassi dei trasferimenti dei rimpatriandi in genere non sono uniformi, in particolare per quanto riguarda l'impiego da parte della polizia cantonale dei mezzi di coercizione. Per tale ragione, lo scorso anno la Commissione ha condotto colloqui bilaterali con singoli Cantoni. Nel quadro del dialogo con i medici, la Commissione ha accennato più volte alla necessità, anche per ragioni mediche, di armonizzare la prassi concernente il ricorso a misure coercitive. Nel maggio 2014, la CDDGP ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare procedure standard, basate sul principio della proporzionalità, concernenti il ricorso a misure coercitive al momento del prelievo in cella e del trasferimento dei rimpatriandi all'aeroporto. Alla riunione primaverile della CDDGP, nell'aprile 2015, sono state adottate procedure standard uniformi. **La Commissione accoglie positivamente gli sforzi intrapresi in quest'ambito, ma ritiene che non siano ancora sufficienti per permettere un'armonizzazione delle prassi di polizia.**

- **Prelievi in cella**

27. Nel caso di due prelievi in cella osservati nel Cantone dei Grigioni e di Nidvaldo, hanno partecipato all'intervento nell'istituto di pena agenti di polizia di un'unità speciale armati di taser. **La Commissione desidera essere informata in merito alle disposizioni vigenti relative all'utilizzo di taser nel quadro dei rinvii per via aerea.**

28. In cinque casi, nei Cantoni di Berna, Friburgo, Grigioni, Soletta e Vaud, i rimpatriandi sono stati prelevati in cella ricorrendo alla pratica dell'assalto. **La Commissione ritiene inopportuna questa procedura alla luce del principio della proporzionalità e del potenziale rischio di escalation. Raccomanda alle autorità di polizia di ricorrere a queste misure solo eccezionalmente, in casi motivati<sup>24</sup>.**

29. La CNPT ha inoltre osservato otto casi in cui i rimpatriandi hanno dovuto spogliarsi completamente per la perquisizione corporale<sup>25</sup>. **La Commissione raccomanda ai corpi di polizia cantonali di eseguire sempre le perquisizioni corporali in due fasi, per tenere debitamente conto del pudore della persona.**

- **Immobilizzazione**

---

<sup>24</sup> Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri maggio 2013 – aprile 2014, n. 24.

<sup>25</sup> Nel Cantone dei Berna e di Grigioni, Nidvaldo, Soletta, Turgovia e Zurigo.



30. Di regola, durante il trasferimento i rimpatriandi sono stati immobilizzati parzialmente, in parte per mezzo di manette a volte anche fissate dietro la schiena. Per la Commissione sarebbe opportuno rinunciare a qualsiasi tipo di immobilizzazione, in particolare in caso di trasferimenti di famiglie. In un caso, ha osservato che nonostante l'iniziale resistenza verbale al momento del prelievo in cella, non è stata praticata alcuna immobilizzazione. Ha invece constatato almeno 12 casi di persone che, a causa della forte resistenza opposta, sono rimaste integralmente immobilizzate durante tutto il trasferimento, ovvero sono giunte all'aeroporto completamente immobilizzate. In nove occasioni è stato anche utilizzato un casco da boxe. In un caso, per il trasporto su un veicolo, si è fatto ricorso a una sedia a rotelle a causa della forte resistenza della persona da rimpatriare. Una donna integralmente immobilizzata è stata anche legata a una sedia a rotelle durante tutto il tragitto del trasferimento. La Commissione rinvia alla raccomandazione, già formulata nel rapporto dello scorso anno, che invita a rinunciare completamente all'impiego di sedie a rotelle nell'ambito dei trasferimenti<sup>26</sup>. Due rimpatriandi, giudicati affetti da malattia psichica sono stati completamente immobilizzati con un casco da boxe, sebbene non avessero opposto alcuna resistenza né si fossero comportati in maniera collaborativa. **La Commissione giudica inopportuno il modo di procedere nei due casi sopracitati. Ritiene che occorra tenere debitamente conto della particolare vulnerabilità delle persone affette da malattia psichica e che, in linea di principio, si debba rinunciare all'immobilizzazione integrale preventiva alla luce del principio della proporzionalità.**
31. La Commissione giudica inadeguato in molti casi che donne da rimpatriare siano immobilizzate da agenti di polizia di sesso maschile. In un caso quattro agenti di sesso maschile hanno applicato a una donna la cintura addominale per l'immobilizzazione parziale. Durante un tentativo di fuga, in occasione del prelievo in cella, una donna ancora nuda è stata bloccata da due agenti di sesso femminile e due di sesso maschile. Per questo episodio, la Commissione si è rivolta alle autorità cantonali di polizia chiedendo loro un parere<sup>27</sup>. **La Commissione prende atto del fatto che non sono impiegate sufficienti forze di sicurezza femminili da garantire che l'immobilizzazione di donne sia affidata esclusivamente a personale di sesso femminile. Tuttavia lo ritiene auspicabile e, in caso d'impiego della coercizione, raccomanda alle autorità esecutive di impiegare per quanto possibile soltanto forze di sicurezza di sesso femminile in caso di ricorso a misure coercitive.**

- **Trasferimento all'aeroporto**

---

<sup>26</sup> Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri maggio 2013 – aprile 2014, n. 25.

<sup>27</sup> Nel suo parere del 24 set. 2014, la polizia del Cantone di Argovia ha dichiarato che la composizione delle squadre impiegate per i rinvii di donne si basa sulle esperienze degli interventi precedenti, aggiungendo quindi che i migliori risultati sono raggiunti con l'impiego di squadre miste. Di norma, in una squadra sono impiegate almeno due donne. Se la donna da rimpatriare ha un atteggiamento collaborativo, gli agenti di polizia di sesso maschile sono impiegati soltanto per mansioni amministrative e per il controllo del bagaglio e degli effetti personali. Tuttavia, nel caso in cui la resistenza della donna sia così forte da richiedere rinforzi, gli agenti di sesso femminile sono aiutati dai colleghi uomini.



32. In sei casi la Commissione ha osservato che per i trasferimenti dai Cantoni di Ginevra e Zurigo è stato impiegato un furgone cellulare; in un caso, la persona da rimpatriare è giunta all'aeroporto completamente immobilizzata. **Nonostante si trattasse di un breve tragitto, la Commissione continua a ritenere inadeguato il trasferimento in un furgone cellulare di persone completamente immobilizzate e raccomanda alle autorità esecutive di rinunciare a tale pratica.**

33. In singoli casi si sono registrati lunghi tempi d'attesa nel veicolo utilizzato per il trasferimento, in quanto l'aeroporto di Ginevra è stato raggiunto con largo anticipo. La CNPT comprende che sia necessario prevedere riserve di tempo per l'eventualità in cui durante il trasferimento si verificano eventi non pianificati. **Tuttavia raccomanda di ridurle a un minimo adeguato.**

ii. **Organizzazione a terra in aeroporto**<sup>28</sup>

34. La Commissione ritiene preoccupante l'uso preventivo dell'immobilizzazione parziale per motivi di sicurezza nel quadro dell'organizzazione a terra, in particolare nel caso di persone particolarmente vulnerabili e di genitori con figli. Nel quadro del trasferimento di una famiglia, una coppia con figli giunta all'aeroporto senza alcun tipo di immobilizzazione è stata immobilizzata parzialmente durante la preparazione del volo a Ginevra, benché non avesse manifestato segni di renitenza. In seguito, colto da iperventilazione, il padre ha dovuto ricevere cure mediche. In un altro caso, un padre di famiglia fisicamente indebolito e con emiparesi è stato parzialmente immobilizzato nonostante fosse tranquillo. **La Commissione è del parere che nei casi sopracitati non si sia tenuto debitamente conto del principio della proporzionalità. Raccomanda alle autorità esecutive di impiegare l'immobilizzazione in maniera meno sistematica e di tenere conto della particolare vulnerabilità delle persone, soprattutto se presentano determinati problemi fisici.**

35. La Commissione critica soprattutto un caso in cui, durante l'organizzazione a terra all'aeroporto di Zurigo, è stata totalmente immobilizzata con la forza una donna affetta da cardiopatia coronarica che fino ad allora aveva tenuto un comportamento tranquillo e quindi non era stata immobilizzata. Secondo le indicazioni del caposquadra di polizia competente, gli agenti di polizia della scorta non erano informati dei problemi fisici della donna e sono partiti dal presupposto che fosse totalmente idonea al volo. La Commissione non comprende per quale motivo, alla luce dei rischi medici connessi all'impiego della coercizione, in presenza di una malattia cardiaca preesistente, il rinvio non sia stato interrotto per tutelare la rimpatrianda. **A fini di prevenzione, la Commissione raccomanda al medico accompagnatore di informare preventivamente gli agenti di polizia della scorta in merito alla presenza di una particolare vulnerabilità dei rimpatriandi, tenendo conto del segreto medico.**

---

<sup>28</sup> Art. 15f cpv. 1 lett. b OEAE.



### iii. Volo<sup>29</sup>

36. Di norma la fase del volo è stata relativamente tranquilla e priva di problemi. Tuttavia, in singoli casi gli spazi erano limitati e questo ha aumentato il rischio di lesioni durante l'imbarco e lo sbarco. Su alcuni voli a lungo raggio, la Commissione ha constatato che non è stata messa a disposizione alcuna lettura o altra forma d'intrattenimento. Su singoli voli, inoltre, gli oscuranti sono rimasti chiusi per l'intera durata del volo. **La Commissione rimanda alla raccomandazione formulata nel suo primo rapporto<sup>30</sup>, secondo cui nei voli a lungo raggio, per quanto possibile, andrebbero messi a disposizione ai rimpatriandi, in particolare ai bambini, letture e altre forme di intrattenimento. La CNPT raccomanda inoltre di lasciare alzati gli oscuranti per tutta la durata del volo.**

### iv. Consegna alle autorità dello Stato di destinazione<sup>31</sup>

37. La consegna dei rimpatriandi nei Paesi di destinazione si è svolta, con alcune eccezioni, perlopiù senza problemi. In un caso la situazione è degenerata a causa della resistenza di alcuni rimpatriandi al momento della consegna nello Stato di destinazione, in tale circostanza sono rimasti feriti due collaboratori. È stato anche impiegato uno scudo antisommossa di plastica espansa per fare uscire dall'aereo i rimpatriandi renitenti. Su un volo speciale, al momento dello sbarco, una persona che opponeva resistenza è stata fatta scendere forzatamente dall'aereo con la collaborazione della polizia locale.

#### d. Assistenza medica

38. Secondo la valutazione della CNPT, il personale medico accompagnatore ha assistito i rimpatriandi in modo competente e attento. Prima del volo e a più riprese durante il viaggio è stato controllato il loro stato di salute e se eventuali mezzi di immobilizzazione erano troppo stretti. All'occorrenza e solo su richiesta, sono stati somministrati farmaci ai rimpatriandi per alleviare i loro disturbi.

39. Anche in questo periodo di osservazione sono emerse difficoltà in relazione al flusso di dati medici, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei certificati d'idoneità al volo. Come già riscontrato in passato, i medici cantonali o carcerari responsabili non hanno sempre trasmesso in modo soddisfacente le informazioni mediche sui singoli rimpatriandi ai medici accompagnatori. Nel periodo in esame la Commissione ha più volte osservato che i rimpatriandi – alcuni dei quali affetti da disturbi medici – sono stati trasportati senza certificato d'idoneità («fit to fly»). Una persona, cui poco prima del volo speciale era stato applicato uno stent, ha

---

<sup>29</sup> Art. 15f cpv. 1 lett. c OEAE.

<sup>30</sup> Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri 2010 - 2011, n. 21.

<sup>31</sup> Art. 15f cpv. 1 lett. d OEAE.



dovuto lasciare l'aereo insieme alla famiglia a causa di questa controindicazione. Successivamente la situazione è degenerata e i due figli adolescenti hanno dovuto essere immobilizzati dalla polizia dopo lo sbarco<sup>32</sup>. **La Commissione approva il cambiamento di sistema introdotto il 1° aprile 2015, in particolare l'impiego sia di un elenco delle controindicazioni sia di un modulo per la segnalazione delle stesse, in sostituzione degli attuali certificati d'idoneità al volo. Inoltre, per la Commissione è positivo che in futuro sarà l'organizzazione incaricata dell'accompagnamento medico (OSEARA SA) a giudicare l'idoneità al trasporto in base alla documentazione medica in suo possesso.**

#### **i. Ragionevolezza dei rinvii in presenza di problemi di salute**

40. Per la Commissione la ragionevolezza di trasferire nel Paese di destinazione persone con gravi problemi di salute è decisamente controversa. Nel periodo in rassegna, ha osservato diversi casi delicati.
41. La Commissione prende atto del fatto che i problemi di salute che potrebbero impedire una partenza verso il Paese di origine o di provenienza nel quadro della procedura d'asilo o d'allontanamento sono adeguatamente esaminati e considerati. In caso di ricorso contro la decisione di allontanamento, inoltre, il Tribunale amministrativo federale decide in ultima istanza in merito alla ragionevolezza del rinvio. Secondo la prassi del Tribunale amministrativo federale<sup>33</sup> relativa all'urgenza medica di cui all'articolo 83 capoverso 4 LStr, l'inesigibilità dell'allontanamento è ammessa soltanto se nel Paese d'origine non è disponibile le cure mediche necessarie e se il rinvio provoca un rapido deterioramento dello stato di salute della persona interessata, mettendone in pericolo la vita. Per cure mediche generali e urgenti si intende un trattamento sanitario di base assolutamente imprescindibile per garantire un'esistenza dignitosa. Ai fini dell'inesigibilità non è sufficiente che lo Stato di origine o di provenienza non offra cure mediche corrispondenti allo standard svizzero<sup>34</sup>. Nel valutare la questione dell'esigibilità si tiene anche conto della situazione concreta nel Paese di origine o di provenienza della persona interessata, in particolare dell'assistenza sanitaria e, più nello specifico, della disponibilità di medici specialisti, istituzioni e medicinali necessari, della situazione in materia di sicurezza e dell'ambiente personale (familiari, qualifica professionale, condizioni finanziarie).
42. La Commissione richiama l'attenzione sul periodo – talvolta di diversi mesi o persino di anni – che intercorre tra la conclusione della procedura d'asilo e l'effettivo allontanamento, durante il quale la salute del rimpatriando può mutare considerevolmente. **Sulla base di queste considerazioni, ritiene necessario un riesame della salute di un rimpatriando al momento**

---

<sup>32</sup> Cfr. a riguardo anche il n. 18.

<sup>33</sup> Cfr. anche il Tribunale amministrativo federale, D-6538/2006, 7 ago. 2008; D-5466/2006, 9 giu. 2009; S-4315/2010, 30 giu. 2011, E-2822/2011, 18 ott. 2011 e D-1479/2014, 26 mag. 2014.

<sup>34</sup> Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2003, n. 24 consid. 5a e b.



**dell’emanazione della decisione d’allontanamento o prima della notifica del volo speciale.**

43. In tale contesto, la Commissione richiama il principio secondo il quale i medici accompagnatori possono decidere di interrompere in qualsiasi momento un rinvio se sussistono controindicazioni mediche. Una simile decisione non deve essere influenzata dal fatto che comporterebbe spese connesse all’annullamento del volo. La Commissione ricorda che la SEM e le autorità esecutive sono tenute ad accettare le decisioni mediche senza metterle in dubbio. **Si raccomanda vivamente di accelerare il flusso di dati medici prima di un allontanamento al fine di esaminare la presenza di eventuali controindicazioni entro un tempo ragionevole.**

**ii. Misure in caso di rimpatriandi con problemi di salute**

44. Già nell’ultimo rapporto, la CNPT aveva espresso dubbi poiché anche nel quadro di trasferimenti in base all’AAD non era stata garantita l’assistenza medica di alcuni rimpatriandi con problemi di salute nello Stato di destinazione<sup>35</sup>. Nel periodo in rassegna, soltanto in un caso è stata organizzata una consegna al personale medico per un rimpatriando con gravi problemi di salute, mentre in due altri casi non è stato così nonostante prima del rinvio la OSEARA SA l’avesse raccomandata. La Commissione ha inoltre osservato che per diverse persone a rischio di suicidio non è stata organizzata alcuna consegna al personale medico nello Stato di destinazione. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU<sup>36</sup> e del Tribunale amministrativo federale, lo Stato che esegue l’allontanamento non è tenuto a rinunciare ad espellere una persona a rischio di suicidio, a condizione che adotti misure per impedire che il rischio si concretizzi. A tal fine, nel rinvio è necessario fare ricorso al personale medico. Inoltre, l’autorità esecutiva è tenuta a ridurre al minimo il rischio che il rimpatriando possa mettere in pericolo se stesso o terzi<sup>37</sup>. La Commissione prende atto che, nel quadro di un trasferimento Dublino, le autorità dello Stato di destinazione vengono preventivamente informate dalla SEM in merito all’eventuale bisogno d’assistenza del rimpatriando e alla loro responsabilità nel garantire l’assistenza medica dopo la consegna<sup>38</sup>. **Secondo la Commissione, in casi delicati è imperativo assicurare la consegna dei rimpatriandi al personale medico dello Stato di destinazione. La Commissione raccomanda alla SEM di stilare, con la partecipazione di OSEARA SA, un elenco di tutti i problemi fisici e psichici per i quali è indicata una consegna al personale medico.**

45. La Commissione ha constatato con soddisfazione che, di norma, ai rimpatriandi che hanno bisogno di medicinali sono state date sufficienti dosi di riserva. In casi specifici, tuttavia, la

<sup>35</sup> Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, maggio 2013 – aprile 2014, n. 29.

<sup>36</sup> Corte EDU, *Dragan e altri v. Germania*, 33743/03, 7 ott. 2004 (in GICRA 2005, n. 23).

<sup>37</sup> Cfr. anche Tribunale amministrativo federale, D-4174/2014, 18 set. 2014, n. 7.2.2; D-1473/2014, 26 mag. 2014 e D-8304/2010, 4 ott. 2011.

<sup>38</sup> Parere del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri maggio 2013- aprile 2014, del 4 lug. 2014, pag. 3.



dose si è rivelata insufficiente o è stata dimenticata. **La Commissione raccomanda al Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti di fornire ai rimpatriandi che seguono un trattamento medico una dose di riserva per almeno sette giorni.**

#### **e. Separazione dei membri di famiglie con bambini**

##### **i. Collocamenti extrafamiliari prima dei rinvii**

46. Nel periodo in esame, la Commissione ha di nuovo osservato quattro casi di bambini separati dai genitori prima del rinvio. In uno di questi, un bambino di nove anni è stato affidato a terzi poiché la madre sola era stata sottoposta a carcerazione in vista di espulsione per garantire l'esecuzione dell'allontanamento<sup>39</sup>. In altri due casi madri sole sono state sottoposte a carcerazione in vista d'espulsione mentre le figlie sono state affidate a terzi<sup>40</sup>. Infine, quattro bambini sono stati sistemati in istituti prima del rinvio al fine di proteggerli dai genitori. **Sulla base delle informazioni in possesso della Commissione, con l'eccezione dell'ultimo caso, non si comprende la necessità di tali separazioni se si pensa al bene del bambino<sup>41</sup>. La Commissione approva che, nel suo parere del 4 luglio 2014, il Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti, ha essenzialmente appoggiato<sup>42</sup> la richiesta della CNPT di non separare i bambini dai genitori e di tutelare anzitutto l'interesse del fanciullo secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo<sup>43</sup>. La Commissione raccomanda alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione di evitare per quanto possibile tali separazioni e di cercare soluzioni alternative per la sistemazione congiunta di madri e figli prima del rinvio, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU, nonché del diritto dei bambini a non essere separati dai loro genitori secondo l'articolo 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo in combinato disposto con l'articolo 3 capoverso 1 della stessa.**

---

<sup>39</sup> Questo caso si è verificato nel Cantone di Argovia.

<sup>40</sup> Questi casi si sono verificati nei Cantoni di Zugo e Zurigo.

<sup>41</sup> Nel suo parere dell'8 sett. 2014, l'ufficio della migrazione e dell'integrazione del Cantone di Argovia ha dichiarato che la madre è stata incarcerata in vista di espulsione in seguito al suo rifiuto di partire autonomamente e che il rinvio forzato ha potuto essere effettuato con un volo speciale. L'autorità ha inoltre sottolineato che la carcerazione amministrativa ordinata è stata confermata dal Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia e che per il collocamento in istituto della figlia è stato rispettato il principio della proporzionalità; infine tra madre e figlia vi sono stati regolari contatti telefonici.

<sup>42</sup> Parere del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri maggio 2013- aprile 2014, del 4 lug. 2014, pag.4

<sup>43</sup> Convenzione del 20 nov. 1989 sui diritti del fanciullo (CDF), RS 0.107.



## ii. Rinvio separato di membri della stessa famiglia

47. La Commissione constatata con soddisfazione che nel periodo in esame non si sono verificati episodi di rinvio di membri di una stessa famiglia in momenti diversi. Ha invece osservato vari casi di rinvio di famiglie in assenza di alcuni membri, spariti poco prima del volo speciale.

## f. Informazione ai rimpatriandi

48. Da quanto risulta, di norma è tenuto un colloquio di preparazione con i rimpatriandi. In un caso, tuttavia, a un rimpatriando sono state omesse informazioni in merito al suo prossimo rinvio perché, stando ai dati in possesso della Commissione, la persona si era già rifiutata due volte di partire. **La Commissione raccomanda vivamente alle autorità esecutive di informare i rimpatriandi dell'imminente rinvio almeno 48 ore prima della partenza, così che possano prepararsi al viaggio<sup>44</sup>.**

## g. Voli T7

49. Dall'aprile 2014, la CNPT ha accompagnato voli T7 per Milano soltanto quando a bordo vi erano famiglie con bambini o persone particolarmente vulnerabili. Nel periodo in rassegna sono stati monitorati complessivamente tre voli per Milano e, in sei casi, l'organizzazione a terra all'aeroporto di Ginevra. Nonostante la Commissione consideri ancora problematica la commistione dei livelli di esecuzione su questa linea (cfr. a riguardo il rapporto 2014), ha constatato con soddisfazione che più volte si è rinunciato all'impiego di misure coercitive. Su due voli è stata applicata l'immobilizzazione parziale dei rimpatriandi e in altri due casi si è fatto ricorso all'immobilizzazione integrale a causa della forte resistenza opposta. La Commissione considera degno di plauso anche il fatto che, conformemente al parere del Comitato tecnico del 4 luglio, si è rinunciato al rinvio congiunto di famiglie e rimpatriandi renitenti<sup>45</sup>. Come in passato, la Commissione ritiene inadeguato il tipo di velivolo impiegato, che a causa degli spazi stretti renderebbe impossibile effettuare interventi medici d'urgenza. Accoglie quindi con favore l'impiego di un nuovo tipo di velivolo dall'aprile 2015. Infine, la Commissione ha constatato che l'accompagnamento medico sui voli T7 è stato garantito soltanto in singoli

---

<sup>44</sup> Rapporto della CNPT concernente il monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, maggio 2013 – aprile 2014, n. 46.

<sup>45</sup> Parere del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul monitoraggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri (maggio 2013- aprile 2014), del 4 lug. 2014, pag. 5.



casi.

#### IV. Constatazioni della CNPT relative alla partecipazione ai voli congiunti dell'UE

50. Nel novembre 2013 la SEM ha avviato un progetto pilota che prevede l'accompagnamento di un volo congiunto dell'UE per la Georgia effettuato sotto la responsabilità tedesca. Nel periodo in esame, la CNPT ha monitorato due voli per Tbilisi: entrambi si sono svolti per lo più in modo tranquillo e senza problemi. Sul primo volo, i rimpatriandi parzialmente immobilizzati (tra cui uno con casco da boxe), accompagnati da agenti di polizia svizzeri, sono stati liberati dai mezzi di immobilizzazione prima dell'arrivo degli agenti di polizia georgiani all'aeroporto di Zurigo. In seguito, sono stati condotti in aereo senza alcun tipo di immobilizzazione e lo sono rimasti per tutta la durata del volo. Sul secondo volo monitorato, durante l'intero rinvio non è stato immobilizzato alcun rimpatriando. Tuttavia, in entrambi i rinvii dalla Svizzera, per motivi di sicurezza è stata applicata un'immobilizzazione parziale standard sul volo di collegamento.
51. Su entrambi i voli sono sorti problemi connessi ai rimpatriandi in terapia sostitutiva con il metadone, cui le autorità georgiane hanno confiscato la dose di riserva. **La CNPT ritiene problematico questo fatto e raccomanda alla SEM di effettuare accertamenti prima di simili rinvii.**
52. Nel suddetto periodo, inoltre, la CNPT ha osservato quattro voli di collegamento e un volo congiunto dell'UE fino al Paese di destinazione. Occorre tener conto che sui voli di collegamento monitorati dalla CNPT si applicano misure coercitive non molto diverse da quelle adottate per l'esecuzione dei voli speciali regolari. Infatti, nell'ambito di un volo congiunto dell'UE, la CNPT ha osservato che la maggioranza dei 51 rimpatriandi rinviati da otto diversi Stati UE e associati a Schengen è stata condotta nell'aereo senza alcun tipo di immobilizzazione e durante il volo queste persone hanno potuto alzarsi varie volte. Invece, la persona da rimpatriare, già parzialmente immobilizzata per il volo di collegamento dalla Svizzera, è rimasta parzialmente immobilizzata durante il periodo di attesa in aeroporto fino a dopo lo spegnimento del segnale Allacciare le cinture di sicurezza in aereo, benché non avesse opposto alcuna resistenza. Il volo è stato tranquillo e privo di problemi.

#### V. Sintesi

53. **Nel periodo in rassegna, la Commissione ha constatato con soddisfazione che le misure coercitive sui voli speciali sono applicate in modo sempre più differenziato e che in linea di massima si è evitato il ricorso all'immobilizzazione integrale in via preventiva. Tuttavia, sempre nel periodo in esame, la Commissione ha di nuovo osservato singoli casi giudicati preoccupanti, in cui il modo di procedere delle autorità esecutive non ha tenuto debitamente conto del principio della proporzionalità. Sebbene gli sforzi compiuti dalla CDDGP nel**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF)  
Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)  
Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)  
Cummissiun naziunala per la prevenziun cunter la tortura (CNPT)  
National Commission for the Prevention of Torture (NCPT)

**settore dell'armonizzazione delle misure coercitive nel caso dei prelievi in cella e dei trasferimenti siano apprezzabili, occorre fare ulteriori passi avanti. Rimangono aperte altre questioni in ambito medico, nonostante anche in questo caso i passi avanti compiuti e il cambiamento di sistema introdotto il 1° aprile 2015 siano da considerare positivi.**

Per la Commissione:

Jean-Pierre Restellini, presidente della CNPT